

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.UNIONE SINDACALE CAPITANI
LUNGO CORSO AL COMANDOUNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI di MACCHINA

Segreteria Nazionale

16121 GENOVA - Via XX Settembre 21/10 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129

USCLAC@libero.it

Membro di Segreteria Nazionale USCLAC/UNCDiM – Vice Presidente Nazionale UNCDiM

Mobile 392/4268995 danniballe1@alice.it**LA RIFORMA PREVIDENZIALE FORNERO**
APPLICAZIONE ai LAVORATORI MARITTIMI

La legge 22 dicembre 2011, n. 201, di conversione con modificazione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 211, unitamente alla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione con modificazione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, hanno profondamente riformato il sistema previdenziale italiano e di seguito riassumiamo quelle che sono le ricadute per i Lavoratori del Comparto Marittimo.

1° - PENSIONE di VECCHIAIA (Art. 24, commi 6 e 7) a decorrere dal 01/01/2012

- 1. Requisito contributivo**, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato (effettiva e figurativa).
- 2. Requisito anagrafico per i soggetti Lavoratori dipendenti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti requisiti :

Lavoratrici		Lavoratori	
Periodo perfezionamento	Età anagrafica richiesta	Periodo perfezionamento	Età anagrafica richiesta
01/01/12 – 31/12/12	62 anni	01/01/12 – 31/12/12	66 anni
01/01/13 – 31/12/13	62 anni e 3 mesi	01/01/13 – 31/12/15	66 anni e 3 mesi
01/01/14 – 31/12/15	63 anni e 9 mesi*	01/01/16 – 31/12/20	66 anni e 3 mesi*
01/01/16 – 31/12/17	65 anni e 3 mesi*		
01/01/18 – 31/12/20	66 anni e 3 mesi*		

*requisito da adeguare alle speranze di vita ai sensi dell'art. 12 D.L. 31/05/10, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

- 3. Requisito anagrafico per i soggetti Lavoratori dipendenti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996** possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni :
 - Maturazione degli stessi requisiti contributivi ed anagrafici previsti nei precedenti punto 1. e 2. alle condizioni che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (c.d. importo soglia);
 - 70 anni di età e 5 anni di contribuzione effettiva (contribuzione con esclusione di quella figurativa a qualsiasi titolo), a prescindere dell'importo della pensione. Il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell'adeguamento

alla speranza di vita, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, è incrementato di 3 mesi per effetto del D.M. 06/12/11. In attuazione dell'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30/07/10, n. 122, il requisito in questioni potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.

- 4. Trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 della legge n. 222 del 1984)** L'assegno ordinario di invalidità è trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell'età anagrafica prevista nelle singole gestioni assicurative dalla normativa in esame in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e contribuzione a condizione che gli interessati abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente.
- 5. Pensione supplementare e supplementi di pensione** Per effetto dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dall'art. 24 del decreto in esame, il diritto alla pensione supplementare (art. 5, legge n. 1338 del 1962), si consegue al raggiungimento dei requisiti anagrafici indicati al punto 1.1.1. della presente circolare. I medesimi requisiti anagrafici trovano applicazione ai fini della liquidazione del supplemento di pensione, laddove la relativa disciplina subordina il riconoscimento del diritto al compimento dell'età pensionabile o al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nella Gestione in cui deve essere liquidato il supplemento (art. 7, legge n. 155 del 1981).
- 6. Maggiorazione convenzionale per la pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984** Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto in esame, per le pensioni di inabilità con decorrenza dal 1° febbraio 2012 la maggiorazione convenzionale, di cui all'art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si calcola secondo le regole del sistema contributivo (v. articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Relativamente al calcolo della maggiorazione dell'anzianità contributiva, secondo le regole del sistema contributivo, si rinvia alle istruzioni fornite dalla Circolare INPS n. 180 del 1996, punto 3.

2° - PENSIONE ANTICIPATA (Art. 24, commi 10 e 11)

A decorrere dal 1° gennaio 2012 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso dei seguenti requisiti :

- Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Decorrenza	uomini	Donne
Dal 01/01/12 al 31/12/12	42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane)	41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane)
Dal 01/01/13 al 31/12/13	42 anni e 5 mese (pari a 2205 settimane)	41 anni e 5 mese (pari a 2153) settimane
Dal 01/01/14 al 31/12/15	42 anni e 6 mese (pari a 2210 settimane)	41 anni e 6 mese (pari a 2158 settimane)
Dal 01/01/16 in poi	42 anni e 6 mese (pari a 2210 settimane)*	41 anni e 5 mese (pari a 2158 settimane)*

*requisito da adeguare alle speranze di vita ai sensi dell'art. 12 D.L. 31/05/10, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

In altri termini, la riduzione è pari all'1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all'età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all'età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1%+1%+2%+2%).

Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un'anzianità contributiva:

- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa

alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;

- inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Al riguardo, si fa presente che il comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012 ha stabilito che le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Pertanto, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in parola deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del predetto articolo 6.

- Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

A decorrere dal 1° gennaio 2012 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso dei seguenti requisiti :

a)

Decorrenza	uomini	donne
Dal 01/01/12 al 31/12/12	42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane)	41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane)
Dal 01/01/13 al 31/12/13	42 anni e 5 mese (pari a 2205 settimane)	41 anni e 5 mese (pari a 2153) settimane
Dal 01/01/14 al 31/12/15	42 anni e 6 mese (pari a 2210 settimane)	41 anni e 6 mese (pari a 2158 settimane)
Dal 01/01/16 in poi	42 anni e 6 mese (pari a 2210 settimane)*	41 anni e 5 mese (pari a 2158 settimane)*

*requisito da adeguare alle speranze di vita ai sensi dell'art. 12 D.L. 31/05/10, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell'assicurato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.

Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione ad un'età anagrafica inferiore a 62 anni.

b) al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione "effettiva" è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di tre mesi, al fine dell'adeguamento alla speranza di vita, come previsto dal D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3° - INTRODUZIONE CALCOLO PENSIONE CON METODO CONTRIBUTIVO (Art. 24, comma 2)

Per la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Ne consegue che per coloro con :

- contribuzione superiore a 18 anni (936 settimane) al 31/12/1995 la pensione verrà liquidata con tre quote : metodo retributivo sulla media degli ultimi 5 anni di imponibili previdenziali rivalutati per i contributi accreditati al 31/12/1992, metodo retributivo sulla media degli ultimi dieci anni di imponibili previdenziali rivalutati per i contributi accreditati dal 01/01/1993 al 31/12/2011 e metodo contributivo per i contributi accreditati dal 01/01/2012 in poi;
- contribuzione inferiore a 18 anni (936 settimane) al 31/12/1995 la pensione verrà liquidata con tre quote : metodo retributivo sulla media degli ultimi 5 anni di imponibili previdenziali rivalutati per i contributi accreditati al 31/12/1992, metodo retributivo sulla media degli ultimi dieci anni di imponibili previdenziali rivalutati per i contributi accreditati dal 01/01/1993 al 31/12/1995 e metodo contributivo per i contributi accreditati dal 01/01/1996 in poi;
- prima posizione contributiva a dopo il 01/01/1996 in applicazione del solo metodo contributivo.

4° - DECORRENZA PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (art. 24 , comma 5)

Coloro che maturano i requisiti a dopo il 1° gennaio 2012 per l'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non si applica la disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all'art. 12 del decreto legge n. 78

del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestre mobili).

Pertanto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 155 del 1981 la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; su richiesta dell'interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Per effetto dell'art. 22, comma 5, della legge n. 153 del 1969, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ai fini del conseguimento delle predette prestazioni pensionistiche è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d. lgs. n. 503 del 1992 per la pensione di vecchiaia e per effetto dell'art. 22, comma 1, lett. c, della legge n. 153 del 1969 per la pensione anticipata (vedi circolare n. 89 del 2009).

Decorrenza della pensione per coloro che hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2011, hanno diritto all'accesso alla pensione secondo la precedente normativa delle finestre. Hanno diritto ad avere certificato il loro diritto. La certificazione, comunque, non è l'elemento determinante per il diritto che, in ogni caso, si ha per essere esercitato secondo le normative che lo regolamentano.

Lavoratori marittimi, continua a trovare applicazione la previgente normativa in materia di età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. lgs. N. 503 del 1992 per quei Lavoratori Marittimi che possono fare valere i requisiti previsti dall'articolo 31 L. 413/84 (55 anni di età anagrafica e venti anni di contribuzione marittima di cui almeno dieci anni al servizio di macchina o stazioni R.T. di bordo). L'accesso alla pensione è regolamentato dalle previgenti finestre.

Disposizioni eccezionali (Art. 24, comma 15-bis), allo scopo di diminuire le drastiche ricadute della riforma, il Governo ha introdotto la possibilità di ottenere pensione con il compimento del 64° anno di età anagrafica per tutti coloro che entro il 31 dicembre 2012 possano fare valere almeno 36 anni di contributi effettivi e 60 anni di età anagrafica oppure almeno 35 anni di contributi effettivi e 61 anni di età anagrafica. Inoltre, sempre al compimento del 64.mo anno di età anagrafica conseguono il diritto a percepire la pensione le Lavoratrici che al 31 dicembre 2011 erano dipendenti di Aziende private e che entro il 31 dicembre 2012 possono fare valere almeno 20 anni di contributi e 60 anni di età anagrafica.

5° - ASSEGNO PRIVILEGIATO di INVALIDITA', PENSIONE PRIVILEGIATA di INABILITA' od ai SUPERSTITI, PER CAUSE di SERVIZIO (art. 6 della legge n. 222 del 1984)

L'articolo 6 del decreto in esame abroga tra l'altro l'istituto della pensione privilegiata. Da una lettura sistematica della norma si rileva che la disposizione non è riferita ai trattamenti previdenziali del regime generale.

Pertanto l'assegno privilegiato di invalidità, la pensione privilegiata di inabilità ed ai superstiti per cause di servizio, disciplinati dall'articolo 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, continueranno ad essere liquidati secondo le modalità già in vigore.

6° - TOTALIZZAZIONE dei PERIODI ASSICURATIVI (art. 24, comma 19)

L'art. 24, comma 19, del decreto in esame, con effetto dal 1° gennaio 2012, ha soppresso all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole ", di durata non inferiore a tre anni,".

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e successive modificazioni.

Tenuto conto che la disposizione di cui sopra ha solo soppresso il requisito contributivo minimo per l'accesso al regime di totalizzazione, nulla è innovato rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al d. lgs n. 42 del 2006.

Peraltro, per tali prestazioni continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze, già prevista per i lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 122 del 2010 e trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

Palermo, lì 19.03.2012

Francesco Giuseppe D'Anniballe
Capitano Superiore di Macchina
Vice Presidente Nazionale UNCDiM
Membro di Segreteria Nazionale USCLAC/UNCDiM